

REGOLAMENTO

SCUOLA SUPERIORE “S. CHIARA” PER IL DOTTORATO DI RICERCA E IL POST-LAUREA

(Emanato con D.R. n 1648/2004-05 del 31 ottobre 2005, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 59)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. E' Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Siena *la Scuola Superiore S. Chiara per il Dottorato di Ricerca e il Post-Laurea*, di seguito denominata “Scuola”, per il Dottorato di ricerca ed altre attività di formazione superiore post-laurea.
2. La Scuola ha l'obiettivo di preparare giovani italiani e stranieri alla ricerca avanzata, di base ed applicata, proponendosi come polo di alta qualificazione dei percorsi post-laurea ed in particolare del Dottorato di ricerca, che ne garantisca l'elevata qualità soprattutto attraverso il potenziamento della loro internazionalizzazione.
3. La Scuola è struttura di alta formazione alla ricerca dotata di autonomia didattica organizzativa e regolamentare, nell'ambito di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
4. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola ed in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli Organi di governo dell'Università degli Studi di Siena, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi e la verifica della rispondenza dei risultati della Scuola alle linee di indirizzo da essi deliberate.

Art. 2

1. La Scuola persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 mediante:
 - a) l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e la mobilità di studenti e docenti attraverso accordi con Università e Istituzioni straniere, i quali possono prevedere il rilascio di doppi titoli, di titoli congiunti, le co-tutele, e riconoscimento reciproco dei crediti acquisiti, etc;
 - b) la promozione di tematiche di ricerca di particolare rilievo;
 - c) la collaborazione con Università, Enti, Istituzioni Nazionali di elevato livello scientifico;
 - d) l'attribuzione di contratti di insegnamento e tutoraggio a docenti italiani e stranieri di riconosciuto alto profilo;
 - e) la promozione della interdisciplinarietà.

CAPO II –ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' E STRUTTURE DELLA SCUOLA

Art. 3 – Attività della Scuola

1. Entro il mese di giugno di ogni anno il Senato Accademico, su proposta del Comitato Scientifico di Ateneo di cui all'art. 5 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca, delibera l'afferenza alla Scuola Superiore delle Scuole di Dottorato e di eventuali altre Attività di alta formazione. L'afferenza ha durata almeno triennale salva valutazione negativa da parte del Comitato Scientifico.

Art. 4 – Criteri per l'ammissione delle Scuole di Dottorato di Ricerca

1. Il Comitato Scientifico propone al Senato Accademico, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti di cui al comma 2 dell'art. 9, l'ammissione delle Scuole di Dottorato di Ricerca alla Scuola tenendo conto di requisiti quali: le valutazioni già espresse dal Comitato Scientifico stesso; i risultati della valutazione di Ateneo (progetto VAI) sui Dipartimenti; i programmi di internazionalizzazione realizzati attraverso accordi formalizzati.
2. Tali requisiti potranno essere periodicamente modificati o integrati dal Senato Accademico, sentito il Comitato Scientifico.

3. In casi eccezionali, qualora lo ritenga opportuno, il Comitato potrà proporre al Senato Accademico l'ammissione, motivandola sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti commi, anche di singoli percorsi formativi (sezioni).

CAPO III - ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 5 – Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio della Scuola;
 - c) la Giunta della Scuola.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra docenti di alta e riconosciuta qualificazione scientifica. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.
2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta della Scuola; cura i rapporti con gli Organi accademici; ha compiti di promozione, coordinamento e vigilanza.

Art. 7 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo della programmazione e della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Scuola. A tal fine:
 - a) predispose per l'approvazione del Senato Accademico le linee programmatiche della Scuola;
 - b) sottopone al Senato Accademico la relazione sullo stato della Scuola al termine di ogni triennio;
 - c) propone i regolamenti della Scuola, da portare all'approvazione degli Organi Accademici;
 - d) approva il bilancio.
2. Sono membri del Consiglio della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) i Direttori e/o i Coordinatori di Sezione delle Scuole di Dottorato di Ricerca, nei casi

di cui al comma 3 dell'art. 4, che afferiscono alla Scuola;

- c) i Rappresentanti nel Senato Accademico delle quattro Aree Scientifiche di cui all'art. 44 dello Statuto dell'Università di Siena;
 - d) quattro Rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti alle Scuole di Dottorato e alle altre Attività del post-laurea afferenti alla Scuola;
 - e) un Docente delegato del Rettore;
 - f) il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - g) due personalità di alto rilievo scientifico estranee all'Ateneo designate dal Senato Accademico;
 - h) il Direttore Amministrativo o suo delegato.
3. Il Consiglio della Scuola dura in carica per un triennio, salvo per i membri di cui al punto b) in caso di valutazione negativa del Comitato Scientifico.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione scritta del Presidente, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8 – Giunta della Scuola

1. La Giunta della Scuola coadiuva il Presidente ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio. In casi di necessità ed urgenza essa adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta successiva.
2. Sono membri della Giunta:
- a) il Presidente;
 - b) cinque membri del Consiglio, di cui uno tra i rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio stesso;
 - c) il Delegato del Rettore nel Consiglio.
3. La Giunta della Scuola dura in carica per il triennio di durata del Consiglio, tenuto conto di quanto previsto nel comma 3 all'art. 7.

Art. 9 - Comitato Scientifico di Ateneo per il Dottorato di Ricerca

1. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Comitato Scientifico di Ateneo per il Dottorato di Ricerca.
2. Nelle sue attività valutative il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti in specifici settori.

CAPO IV – STUDENTI

Art. 10 – Ammessi

1. Gli studenti della Scuola sono gli iscritti alle Scuole di Dottorato e agli altri corsi di studio post-laurea afferenti alla Scuola Superiore.

Art. 11 - Licenza

1. A coloro che conseguiranno il Diploma nelle Scuole di Dottorato afferenti alla Scuola, sarà rilasciato l'attestato di *Licenza della Scuola Superiore S. Chiara*. Qualora la dissertazione finale scritta sia stata giudicata dal Comitato Scientifico di alto valore scientifico, sarà conferita al Dottore di ricerca la *Licenza d'Onore della Scuola Superiore S. Chiara*.

Art. 12 – Incontro annuale degli ex allievi della Scuola

1. La Scuola organizza l'incontro annuale degli ex allievi della Scuola.
2. L'attività degli ex allievi potrà essere regolamentata dal Consiglio della Scuola.

CAPO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Principi di amministrazione e di organizzazione

1. Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira a principi di trasparenza, economicità ed efficacia.
2. La Scuola è centro di spesa ed adotta un proprio bilancio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
3. La gestione amministrativa della Scuola sarà organizzata e garantita in conformità alle disposizioni ed ai criteri delle altre strutture dell'Ateneo.

Art. 14 – Fondi di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono le seguenti:
 - a) trasferimenti dal MIUR e dall'Ateneo;
 - b) contributi e donazioni provenienti da Enti, Fondazioni, Istituzioni e Imprese pubblici e privati.

CAPO VI – COLLEGIO S. CHIARA

Art. 15 – Collegio S. Chiara

1. Per Collegio S. Chiara si intende la struttura sita in Via Valdimontone, 1 e le altre strutture eventualmente ad essa collegate adibite a sede delle funzioni della Scuola, sia formative specifiche che extracurricolari, residenziali e ricreative.
2. L'Amministrazione del Collegio rientra nel centro di spesa della Scuola.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
2. In prima applicazione, le attività formative hanno inizio il 1 ottobre 2005.
3. Gli Organi possono funzionare anche a maggioranza degli aventi diritto e in assenza di alcune componenti.